



COMUNE DI ELVA

Provincia di Cuneo

**DETERMINAZIONE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
N. 76 DEL 04/04/2026**

OGGETTO:

RICORSO NELL'INTERESSE DEL COMUNE DI ELVA CONTRO IL MINISTERO DELL'INTERNO E CONTRO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE – PATROCINIO LEGALE INNANZI AL T.A.R. LAZIO ROMA -CIG BB23E88316- AFFIDAMENTO INCARICO

L'anno duemilaventisei del mese di aprile del giorno quattro nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 18/02/2026, dichiarata immediatamente eseguibile, con il quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUPS) 2026/2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 18/02/2026, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026/2028;

Premesso che:

- Con Decreto Interministeriale del 18.06.2025, il Ministero dell'Interno assegnava al Comune di Elva un contributo di € 1.400.000,00 (CUP F74D25000110001) destinato alla progettazione relativa alla realizzazione degli "Interventi di sistemazione idrogeologica Frana Prafiol".
- Tale Decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 152 del 03.07.2025, prevedeva all'art. 3, comma 1, che ciascun Ente beneficiario fosse tenuto ad assumere l'**obbligazione giuridicamente vincolante "relativa alla"** stipula del contratto di affidamento dell'incarico di progettazione entro sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto medesimo. Il termine di sei mesi decorrente dal 03.07.2025 veniva, dunque, a scadere in data 02.01.2026.
- Non essendo una Stazione Appaltante qualificata ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), il Comune non poteva procedere autonomamente all'indizione della gara, ma era obbligatoriamente tenuto ad avvalersi di una Centrale Unica di Committenza qualificata, nella fattispecie quella dell'Unione

Montana Valle Varaita. Tale obbligo normativo comportava, inevitabilmente, l'insorgenza di tempi aggiuntivi di coordinamento interistituzionale, la necessità di adeguamento alle procedure ed agli schemi della CUC medesima, nonché tempistiche non interamente nella disponibilità e nel controllo del Comune.

- La procedura di gara indetta con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 235/2025 veniva quindi condotta con esito favorevole, stante la partecipazione di sette operatori economici, anche riuniti in Raggruppamenti temporanei tra professionisti.
- Nonostante la complessità della procedura, si perveniva rapidamente all'aggiudicazione da parte della CUC con determina n. 313/100 CC del 14.12.2025. Successivamente il Comune, come risulta dalla determinazione del Servizio Tecnico n. 289 del 24.12.2025 espressamente prendeva atto e faceva propria l'aggiudicazione del contratto, determinando di procedere alla sottoscrizione del contratto di appalto ed impegnando a favore del RTP aggiudicatario la somma di € 663.303,42 sul capitolo 3254 Missione 08, Programma 01, Tit. 2, Macro Aggr. 202 del bilancio di previsione 2025/2027, anno finanziario 2025 - Piano Finanziario: U.2.02.01.09.014 - CUP F74D25000110001 - CIG B8ED8E8F5B".
- Quindi entro il termine del 02.01.2026 è stata manifestata inequivocabilmente la volontà del Comune di dare esecuzione all'appalto e di vincolarsi all'affidamento dell'incarico di progettazione mediante un provvedimento contenente un'obbligazione giuridicamente vincolante in favore dell'operatore economico affidatario.
- Sennonché, anche in considerazione delle verifiche e delle tempistiche obbligatorie (termine c.d. di "stand still") propedeutiche alla stipulazione del contratto, questa avveniva formalmente il 26.01.2026, a distanza di 24 giorni rispetto al termine prescritto, causato esclusivamente dalle circostanze sopra descritte.
- Il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, rispondeva negativamente a mezzo nota prot. n. 0020212 del 11.02.2026, comunicando la revoca del contributo per mancata stipula del contratto entro il termine prescritto.

Dato atto che con deliberazione n. 34 in data 02/04/2026, la Giunta comunale depositata agli atti del Comune di Elva - ha autorizzato il Sindaco a costituirsi nel ricorso avanti al TAR del Lazio per la difesa delle ragioni dell'Ente;

Considerato che l'Amministrazione non è dotata di avvocatura interna, occorre individuare un professionista del libero foro al quale affidare la difesa legale dell'Ente.

Atteso che ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001: "*Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione*";

Ritenuto, per la natura della vertenza, di individuare nello studio legale DAL PIAZ con sede in Via Sant'Agostino,12 -10122 Torino, p.iva n. 03568420719 con nello specifico l'avvalimento dell'Avv. RUSSO Francesco e dell'Avv. DAL PIAZ Francesco, muniti di procura speciale e conferendo loro, sia congiuntamente, sia disgiuntamente, ogni più ampio potere di legge, ivi compreso, occorrendo, quello di proseguire il giudizio nella fase esecutiva, rinunciare, conciliare e transigere, proporre motivi aggiunti.

Preso atto che tale studio ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico e formulato un preventivo di € 4.500,00 oltre CPA al 4% e IVA al 22% nella misura di legge, predisposto sulla base dei valori minimi di cui al D.M. n. 147/2022, in osservanza delle Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali ai sensi della L. n. 49/2023:

Richiamato l'articolo 56, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 s.m.i. "Codice dei contratti pubblici", che esclude dall'applicazione delle disposizioni contenute nel Codice uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

«1. Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici:

h) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31;

3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;»

Richiamato altresì l'articolo 13 del predetto codice in merito ai contratti esclusi dall'ambito di applicazione del medesimo «... *L'affidamento dei contratti di cui al comma 2 che offrono opportunità di guadagno economico, anche indiretto, avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3....*»;

Accertato che il legale individuato rientra tra le figure di cui all'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31 s.m.i.;

Dato atto che l'incarico in argomento viene affidato esclusivamente per la procedura *de qua* e non costituisce consulenza generica, né attività continuativa o modalità organizzativa di servizio e che la spesa per onorari ed esposti risulta di modesta entità;

Richiamate le "Linee guida n. 12 – Affidamento dei servizi legali", approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018;

Visto il Comunicato del Presidente ANAC del 16 ottobre 2019, con il quale è stato ribadito l'obbligo di acquisizione del Codice Identificativo di Gara [CIG] e di pagamento del contributo in favore dell'Autorità per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici;

Viste le deliberazioni della Giunta Comunale:

- n. 42 del 19/09/2025 di modifica e approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027;
- n. 23 del 14/03/2026 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) Triennio 2026/2028;

Visto il vigente «Regolamento di contabilità»;

Visto l'articolo 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. che disciplina l'assunzione degli impegni di spesa;

Visto il Decreto del Sindaco n. 2 del 31/08/2022 così come integrato dal decreto del Sindaco n.1 del 16/03/2024, con il quale sono state assegnate al sottoscritto le funzioni dirigenziali del Settore Amministrativo;

Dato atto che il CIG relativo al presente affidamento è: **BB23E88316**;

Verificata la regolarità contributiva mediante DURC con scadenza **09/07/2026**;

Dato atto che il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i., «Codice in materia di protezione dei dati personali», come adeguato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, alle disposizioni del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR), e del medesimo Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR);

Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Servizio Amministrativo per il combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», dell'articolo 54 dello Statuto comunale e dall'articolo 30 del «Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi» – Parte I – “Assetto organizzativo”;

DETERMINA

1. Di affidare, per i motivi di cui in premessa, allo studio legale DAL PIAZ con sede in Via Sant'Agostino,12 -10122 Torino, p.iva n. 03568420719 con nello specifico l'avvalimento dell'Avv. RUSSO Francesco e dell'Avv. DEL PIAZ Francesco, muniti di procura speciale e conferendo loro, sia congiuntamente, sia disgiuntamente, ogni più ampio potere di legge, l'incarico di tutelare il Comune di Elva davanti al Tar del Lazio per il riconoscimento del diritto dell'Ente a mantenere l'assegnazione del contributo o, in subordine, per il risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittima revoca.

2. di impegnare la spesa complessiva presunta di **€ 5.709,60** a titolo di onorari,

comprensiva di C.P.A. e IVA nella misura di legge al cap.**1116** - Missione 01, Programma 07, Tit. 1, Macro Aggr. 103 del bilancio di previsione 2026/2028, con imputazione all'anno finanziario 2026 – avente ad oggetto "Spese funzionamento uffici" che presenta la necessaria disponibilità;

3. di autorizzare i pagamenti delle parcelle con attestazioni del dirigente del Settore amministrativo, nei limiti degli importi impegnati;
4. di disporre che questo provvedimento sia pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
5. di subordinare l'affidamento in oggetto all'impegno dello studio legale ad assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i.;
6. di dare atto che responsabile del procedimento inerente o conseguente questo provvedimento è il sottoscritto Segretario Generale e dirigente del Settore amministrativo.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO
F.to: dott. MUSSO Giorgio**

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Elva, lì

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

F.to: Giulio RINAUDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 05/04/2026 ai sensi del D.L.vo 267/200.

Elva, lì 05/04/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dott. Giorgio MUSSO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Elva, lì 05/04/2026

Il Segretario Comunale Dott. Giorgio
MUSSO